

La durata dell'udienza incide sul compenso del magistrato onorario

Tempo trascorso per la lettura della sentenza ex art. 281-sexies c.p.c.

RISPOSTA (del Ministero della Giustizia, Direzione della giustizia civile)

*In materia di compenso spettante al magistrato onorario, qualora la durata dell'udienza si sia protratta oltre le cinque ore, esclusivamente al fine di dar lettura alle parti della sentenza pronunciata a seguito di trattazione orale, provvedendo all'immediato deposito della stessa in cancelleria, il giudice onorario ha diritto alla liquidazione dell'**ulteriore indennità** prevista dall'art. 3 bis, comma 1 bis, decreto legge 2.10.2008, n. 151, convertito in legge 28.11.2008, n. 186, per le udienze protratte oltre la durata di cinque ore. Ciò in quanto **la sentenza pronunciata ai sensi dell'articolo citato costituisce parte integrante del verbale di causa** e, pertanto, come attività di udienza comporta la liquidazione dell'ulteriore indennità qualora superi le cinque ore (conferma nota n. 28248.U del 24.2.2010).*

NDR: il grassetto e i collegamenti ipertestuali sono a cura della Redazione della Rivista.

FONTE

Foglio Informativo n. 3/2018 (provvedimento 18 giugno 2018)

Tempo trascorso per la lettura dell'ordinanza di cui all'art. 702-ter, comma, 5 c.p.c.

RISPOSTA (del Ministero della Giustizia, Direzione della giustizia civile)

*In materia di compenso spettante al magistrato onorario, **non spetta la seconda indennità di udienza al giudice onorario di tribunale che abbia superato le cinque ore di durata dell'udienza nella ipotesi di emanazione di ordinanze di cui all'[art. 702-ter, comma, 5 c.p.c.](#), attesa la diversità tra tale ipotesi rispetto a quella prevista dall'[art. 281-sexies c.p.c.](#), in quanto, in questo caso, infatti, la legge prevede che il procedimento si chiuda con ordinanza di accoglimento o rigetto della domanda, ma non che la stessa sia deliberata subito dopo sentite le parti e letta in udienza con la "concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione", come previsto dall'[art. 281-sexies, comma 1, c.p.c.](#). Di conseguenza, **anche se si tratta di ordinanza assimilabile sostanzialmente a una sentenza**, in quanto conclude il procedimento e costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione, la norma non contiene alcuna disposizione speciale in ordine alla sua deliberazione e pubblicazione. Pertanto, alla luce di tali considerazioni, si ritiene che, anche se il giudice onorario di tribunale prolunghi la camera di consiglio per la deliberazione dell'ordinanza, il tempo per essa impiegato non possa considerarsi prosecuzione dell'udienza, in quanto la scelta di emanare immediatamente o successivamente l'ordinanza non è prevista espressamente dalla legge, ma è lasciata alla discrezione del giudice (conferma nota n. 151447.U dell'11.11.2014).***

NDR: il grassetto e i collegamenti ipertestuali sono a cura della Redazione della Rivista.

FONTE

Foglio Informativo n. 3/2018 (provvedimento 18 giugno 2018)

Tempo trascorso, avendo più cause nella stessa giornata, per pronunciarsi sulle istanze con ordinanze pronunciate in udienza all'esito di una camera di consiglio "cumulativa"

RISPOSTA (del Ministero della Giustizia, Direzione della giustizia civile)

*In materia di compenso spettante al magistrato onorario, **la doppia indennità per l'udienza civile può essere riconosciuta anche nel caso in cui il GOT abbia dato lettura in aula dell'ordinanza inserita nel processo verbale oltre le cinque ore dall'inizio dell'udienza giornaliera**, tenendo conto, a tal fine, degli orari di apertura e chiusura dell'udienza risultanti dal ruolo d'udienza. La questione in oggetto trae origine da una **prassi in virtù della quale il giudice civile, avendo fissato più cause nella stessa giornata**, decida di pronunciarsi sulle istanze formulate dalle parti con altrettante **ordinanze pronunciate in udienza ed inserite nei relativi processi verbali** (ex [art. 134 c.p.c.](#)), e dunque **senza riservare la decisione**, all'esito, però, di una **camera di consiglio per così dire "cumulativa"**, avendo **autorizzato i difensori delle parti ad allontanarsi dall'aula ("lasciando aperto il verbale e senza assumere riserva")** in attesa della trattazione della o delle cause successive. In tali ipotesi, laddove le ordinanze risultino inserite nei processi verbali delle singole udienze (con la conseguenza che, ai sensi dell'[art. 176 c.p.c.](#), le stesse "si ritengono conosciute dalle parti presenti e da quelle che dovevano comparirvi"), il momento di chiusura dell'udienza giornaliera non potrà che coincidere con quello di chiusura dell'ultimo dei verbali d'udienza, al pari di quanto dunque avviene per la sentenza ex [art. 281-sexies c.p.c.](#)*

NDR: il grassetto e i collegamenti ipertestuali sono a cura della Redazione della Rivista.

FONTE

Foglio Informativo n. 3/2018 (provvedimento 18 giugno 2018)